



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N 12 DEL 16/05/2020

Oggetto:	DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI APERTE AL PUBBLICO E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
----------	---

IL SINDACO

VISTI:

- la Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m.i. “Disciplina dell'attività di estetista”;
- il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
- la Legge n. 174 del 17/08/2005 e s.m.i. “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
- l'art. 10, comma 2, del D.L. n. 7 del 31/01/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 40 del 02/04/2007, che prevede che le attività di acconciatore ed estetista non sono soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;
- il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010;
- il D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 14/09/2011;
- il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;
- il D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/03/2012;
- il D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 04/04/2012 a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva Servizi 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, che ha sancito la liberalizzazione degli orari delle attività economiche, fatta salva la tutela di interessi generali della comunità;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni sindacali di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, adeguate alle norme comunitarie e nazionali in materia di liberalizzazione, come previsto dall'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI altresì:

- il D.P.C.M. dell'11/03/2020 (non più in vigore) contenente “ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, che all'art. 1, comma 1, n. 3), ha disposto la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti);



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- i successivi D.P.C.M. dell'01/04/2020 (non più in vigore), del 10/04/2020 (non più in vigore) e del 26/04/2020, che hanno confermato e prorogato la suddetta sospensione;

PRESO ATTO della comunicazione di richiesta di modifica orari e giornate di apertura delle attività di acconciatura ed estetica, inviata da Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia e CNA Reggio Emilia, a ns. P.G. n. 4047 del 14/05/2020, allo scopo *“di supportare le attività del comparto benessere presenti sul territorio, quando potranno ripartire, negli sforzi per cercare di riprendersi da una crisi senza precedenti”*;

CONSIDERATA la particolare situazione che si è verificata a causa dei provvedimenti assunti in relazione al Covid-19 che hanno comportato la sospensione generalizzata del settore degli acconciatori e degli estetisti e la necessità di garantire un servizio adeguato e articolato nel miglior modo possibile nel momento in cui verranno riavviate le attività in interesse;

RITENUTE pertanto sussistenti le condizioni di fatto e di diritto necessarie per accogliere la richiesta delle Associazioni di Categoria;

PRESO ATTO della peculiare congiuntura economica in essere, a seguito della quale diverse attività commerciali hanno subito gravi ripercussioni economiche in termini di danno emergente e lucro cessante, dovute alla chiusura temporanea del proprio esercizio ed alla conseguente contrazione dei consumi, solo parzialmente compensata dalla possibilità di vendita a domicilio;

CONSIDERATO che al momento dell'emissione della presente ordinanza è in corso di emanazione un D.L. che consentirà la riapertura di molte attività attualmente sospese in forza del D.P.C.M. del 26/04/2020;

CONSIDERATO altresì che, in vista della riapertura degli esercizi commerciali, i titolari delle varie attività dovranno mettere in campo nuovi protocolli sanitari e riorganizzare le modalità di vendita, somministrazione e prestazione dei loro servizi, e che pertanto, in attesa dell'emanazione del D.L. che consentirà la riapertura, si rende opportuno fornire, ora per allora, le indicazioni utili alla riapertura stessa;

RITENUTO pertanto di sostituire le vigenti ordinanze in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, delle attività artigianali aperte al pubblico e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo, a far data dal giorno in cui entreranno in vigore le norme statali di revoca dell'attuale sospensione:

- che ogni titolare delle attività di servizio alla persona (quali acconciatore, barbiere ed estetista) e degli esercizi di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d*), *e*), e *f*) del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998, possa determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico, all'interno della fascia oraria dalle 7:00 alle 22:00;
- che per gli esercenti in parola non ci sia alcun obbligo di chiusura infrasettimanale, né di chiusura festiva, e neppure un minimo di ore giornaliere o settimanali;
- che ogni titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande possa mantenere gli orari di apertura e chiusura già in essere e possa rinunciare al giorno di riposo settimanale;



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- che una volta scelto il nuovo orario, gli esercenti devono rispettarlo e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione;
- che i cartelli in cui è indicato l'orario di apertura non siano soggetti a vidimazione da parte del Comune;
- che una volta adottato il nuovo orario di apertura e chiusura, lo stesso debba essere comunicato al Comune, mediante invio di una PEC all'indirizzo *bibbiano@cert.provincia.re.it*;
- che la chiusura per ferie non debba essere comunicata al Comune, pur comportando l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio, indicante il periodo di chiusura;
- che solo qualora la chiusura per ferie, o quella temporanea per particolari motivi, superasse i 30 giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione al Comune via PEC;

VISTO il comma 7 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;

ORDINA

per i motivi elencati in narrativa, a far data dal giorno in cui entreranno in vigore le norme statali di revoca dell'attuale sospensione delle attività commerciali:

- 1) che l'orario giornaliero di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di servizio alla persona (quali acconciatore, barbiere ed estetista) e degli esercizi di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d*), *e*), e *f*) del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998, può essere determinato liberamente dal titolare dell'attività, all'interno della fascia oraria dalle 7:00 alle 22:00, dal lunedì alla domenica. Non c'è pertanto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale, né di chiusura festiva, e neppure un minimo di ore giornaliere o settimanali;
- 2) che ogni titolare di attività di somministrazione di alimenti e bevande può mantenere gli orari di apertura e chiusura già in essere e rinunciare al giorno di riposo settimanale;
- 3) che dovranno in ogni caso essere rispettate le norme previste dal C.C.N.L. per il personale dipendente;
- 4) che, per le attività di servizio alla persona, allo scadere dell'orario di apertura è consentita un'ulteriore mezz'ora di tolleranza a serranda abbassata e a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso;
- 5) che i cartelli in cui è indicato l'orario di apertura non sono soggetti a vidimazione da parte del Comune;
- 6) che una volta adottato il nuovo orario di apertura e chiusura, lo stesso deve essere comunicato al Comune, mediante invio di una PEC all'indirizzo *bibbiano@cert.provincia.re.it*;
- 7) che la chiusura per ferie non deve essere comunicata al Comune, pur comportando l'obbligo dell'apposizione di un cartello leggibile dall'esterno dell'esercizio, indicante il periodo di chiusura;
- 8) che solo qualora la chiusura per ferie, o quella temporanea per particolari motivi, superi i 30 giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione al Comune via PEC;
- 9) che a parziale deroga di quanto previsto al punto 1) del presente dispositivo, è osservata la chiusura completa obbligatoria in tutte le seguenti festività civili e religiose:



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- il lunedì dopo Pasqua (dell'Angelo);
- Anniversario della liberazione (25 aprile);
- Festa del lavoro (1° maggio);
- Anniversario della Repubblica (2 giugno);
- Ferragosto/Santo Patrono (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre).

Qualora dovessero emergere situazioni di criticità, resta salva la possibilità di adottare modifiche al presente atto per salvaguardare aspetti riconducibili a “motivi imperativi d’interesse generale”, come quelli previsti nell’art. 8 del D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010, quali in particolare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, tra cui la quiete, la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente, e quelli previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i..

AVVERTE

che chiunque violi le suddette disposizioni è soggetto a quanto previsto dall’art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i., che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga fatta rispettare dai competenti organi di Polizia Locale, dalle altre Forze dell’Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Comando di Polizia Locale dell’Unione Val d’Enza, alla Stazione dei Carabinieri di Bibbiano, all’Albo Pretorio Comunale, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale del Comune di Bibbiano;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza, ai seguenti Enti: Prefettura UTG di Reggio Emilia, principali Associazioni di Categoria, AUSL - Servizio Igiene Pubblica di Montecchio Emilia (RE);
- che con la presente ordinanza vengono abrogate le precedenti disposizioni per la materia in argomento;

AVVISA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Parma, entro il termine di 60 giorni dalla sua emanazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.